



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI RIMINI

SEZIONE SECONDA

riunita con l'intervento dei signori:

Dott. MARIA TERESA CAMELI - Presidente  
Dott. SANDRO CASOLI - Componente  
Avv. MARIA DE CONO - Componente est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

CONTRO

STEP s.r.l. concessionario ICI/IMU per il Comune di Novafeltria (RN)

avverso: avviso di accertamento n. 219 del 27 dicembre 2016 ICI 2011,  
notificato il 2/1/2017

letti gli atti;

sentiti i signori Avv. Fabio Falcone per la ricorrente ed Avv. Marco  
Ravaioli per la società STEP s.r.l.


udito il relatore Avv. Maria De Cono

CONCLUSIONI DELLE PARTI

RGR 193/2017

UDIENZA DEL  
15/05/2018 h. 10.30

SENTENZA N.  
193/2018/sez. 2<sup>a</sup>



RELATORE

AVV. MARIA DE CONO

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA OGGI  
05/05/2018

IL SEGRETARIO .....

Poffidi Walter

Ricorrente: *"In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento n. 219, notificato in data 2 gennaio 2017, per difetto di motivazione e, di conseguenza annullarlo in ogni sua parte; in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'avviso di accertamento n. 219 (qui opposto), stante l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa ivi recata, e, per l'effetto, annullarlo in ogni sua parte. Con vittoria di onorari e spese del presente procedimento."*

Resistente: *"accertare e dichiarare legittimo l'operato della società STEP s.r.l. e, per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata dalla ricorrente nei confronti della medesima, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto; per l'effetto accertare e dichiarare legittimo, valido e pienamente efficace l'atto impugnato con tutte le conseguenze di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari."*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso contenente rituale istanza di mediazione, notificato l'1/3/2017, e depositato il 26/6/2017, il sig. \_\_\_\_\_ impugnava il provvedimento in epigrafe identificato. Con tale atto la Step s.r.l., su incarico del Comune di Novafeltria (RN), pretendeva il pagamento della complessiva somma di euro 1.759,00 a titolo di ICI 2011 su area fabbricabile distinta in catasto terreni del suddetto comune al foglio 4 particelle \_\_\_\_\_ di proprietà al 50% della sig.ra \_\_\_\_\_ ed al 50% del marito ricorrente \_\_\_\_\_.

La pretesa era fondata sul presupposto della soggezione passiva al tributo locale di dette aree fabbricabili, in relazione alle quali viceversa nulla era stato versato dai proprietari. Esponeva il ricorrente che il tributo non era dovuto, giusta disposto dell'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 504/1992, poiché tali aree erano da lui detenute in qualità di socio lavoratore di cooperativa agricola, ed utilizzate per l'esercizio della attività di imprenditore agricolo professionale. Eccepiva inoltre il difetto di motivazione e concludeva come sopra indicato.

La società Step s.r.l. si costituiva ritualmente in giudizio contestando sia la invalidità dell'atto per difetto di motivazione che la sussistenza dei presupposti fattuali per la concessione della agevolazione invocata. Non vi sarebbe prova della coltivazione di quei terreni; l'agevolazione competerebbe solo all'imprenditore agricolo individuale e non alle cooperative conduttrici; non vi sarebbe prova della attività effettivamente e quantitativamente professionale agricola svolta dal ricorrente. Concludeva come sopra indicato.

Il 23/1/2018 ed il 2/2/2018 il ricorrente depositava rispettivamente documenti e memoria illustrativa.



Il 26/4/2018 la società STEP s.r.l. depositava a sua volta memoria illustrativa.

### CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Commissione non condivide la eccezione di invalidità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. Dalla lettura dell'atto invero è dato evincere *an* e *quantum* della pretesa impositiva: sono identificate le aree; ne è indicata la destinazione ed il valore; sono quantificati gli importi dovuti.

Ciò che invece si condivide è la sussistenza di tutti i presupposti fattuali fondanti, ai fini ICI, la giuridica natura agricola delle aree in contestazione. Il Comune di Novafeltria, e per esso la Step s.r.l., ha esercitato la pretesa tributaria qualificando le aree alla stregua di aree edificabili. Il ricorrente ha viceversa dedotto trattarsi di aree giuridicamente equiparate ad aree agricole, nonostante il loro inserimento nel piano urbanistico locale come aree edificabili.

E' certo che gravava sul ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 504/92, ma questa Commissione ritiene che la prova piena sia stata fornita. E' documentato che il sig. \_\_\_\_\_ è imprenditore agricolo professionale (certificato Regione Emilia Romagna del 24/2/2017 che ha fede privilegiata in ordine alla detta qualità); è documentato che dal 2002 al 2017 i terreni per cui è lite sono stati coltivati in virtù di contratto di affitto di fondo rustico dalla Cooperativa Agricola \_\_\_\_\_ (contatto depositato in corso di causa ritualmente dal ricorrente); è provato che anche la Cooperativa è imprenditore agricolo professionale (attestazione della Comunità Montana \_\_\_\_\_ documento 4 allegato al ricorso); è provato infine che il comproprietario sig. \_\_\_\_\_ è legale rappresentante della Cooperativa. E' provato dunque, oltre ogni ragionevole dubbio, che le aree oggetto di accertamento, seppure edificabili per previsione formale urbanistica, devono essere considerate agricole ai fini ICI ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 504/92 in quanto destinate durevolmente ad attività agricole e condotte da imprenditori agricoli professionali. La norma non subordina la "agevolazione" in parola alla ricorrenza dei presupposti in capo al proprietario dell'area. Viene valorizzato al



contrario l'effettivo ed oggettivo utilizzo, e dunque anche il mero possesso e/o la detenzione. Il che è significativo in quanto consente di individuare la *ratio* della norma citata: è fin troppo evidente che tale norma è volta a favorire di fatto la attività agricola, ad impedire che la destinazione formale astratta urbanistica di terreni ne pregiudichi la vocazione fattuale agricola; ad incentivare la coltivazione su aree comunque non edificate. Se tale è la *ratio legis* non v'è motivo alcuno di interpretare la norma restrittivamente fino ad escluderne la applicabilità in caso di conduzione in capo a cooperative agricole, soggetti che sono semplicemente espressione virtuosa della attività ottimizzata ed organizzata di tanti singoli coltivatori e che in definitiva hanno o scopo di rendere più sostenibile la attività agricola medesima.


Il ricorso è dunque accolto, l'avviso di accertamento annullato e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; annulla l'avviso di accertamento impugnato e condanna la Step s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida in euro 1.100,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge.

Rimini li, 15 maggio 2018

Il relatore estens.



IL PRESIDENTE

